

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1976
(V. Stampato n. 218)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in
agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza
del terremoto del maggio 1976

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « fino al 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 54 per cento ».

All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, si provvede mediante riduzione del corrispondente importo del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 30 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 lettera c), del predetto regolamento, che impegna lo Stato italiano a provvedere agli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento;

Visto l'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che reca disposizioni per la esecuzione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere affinché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpita dal terremoto, siano ripristinate le strutture indispensabili per la ripresa economica del settore agricolo ed in conseguenza, in deroga a quanto previsto nel predetto articolo 35, venga concesso un contributo integrativo in conto capitale da parte dello Stato nella misura del 45 per cento o del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo il disposto della specifica normativa comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dal regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici comunitari fino al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al primo alinea dell'articolo 1 del predetto regolamento e fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al secondo alinea dello stesso articolo 1.

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dal regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici comunitari fino al 54 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al primo alinea dell'articolo 1 del predetto regolamento e fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al secondo alinea dello stesso articolo 1.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, farà carico alle disponibilità dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976.

LEONE

MORO — MARCORÀ — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, si provvede mediante riduzione del corrispondente importo del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Identico.

Art. 3.

Identico.